UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Determinazione n. 1256/2009

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per l'erogazione di sussidi al Personale Tecnico-Amministrativo e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università degli Studi di Pavia" -

Prot. n. 27970 del 2 luglio 2009

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE dal 6 luglio 2009
(in vigore dal 7 luglio 2009)

Titolo I Classe 3.4

IL RETTORE

- Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;

- Visto l'art. 60 – comma 5 – del CCNL 16/10/2008;

- Visto il parere favorevole espresso il 29 maggio 2009 dalla Commissione per il Personale e Pianta Organica;

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.06.2009, ha approvato il "Regolamento per l'erogazione di sussidi al Personale Tecnico-Amministrativo e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università degli Studi di Pavia";

DECRETA

E' emanato il Regolamento di Ateneo in materia di erogazione di sussidi al Personale Tecnico-Amministrativo e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università degli Studi di Pavia" il cui testo, riportato in allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale.

IL RETTORE
(Angiolino Stella)

AM/TD

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO ED AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

Art. 1 - Finalità

1. Finalità del presente Regolamento sono l'istituzione e la gestione di provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Università degli Studi di Pavia e dei componenti del loro nucleo familiare, in applicazione dell'art. 60 c.5 CCNL 16/10/2008.
2. Per il personale a tempo determinato la misura del sussidio sarà commisurata al periodo di servizio prestato.

Art. 2 - Commissione

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione, i sussidi per gli interventi assistenziali al personale dell'Università degli Studi di Pavia sono erogati con provvedimento del Rettore, previa valutazione da parte di apposita Commissione.

2. La predetta Commissione è costituita da un dirigente con funzioni di presidente, un componente esperto in materie fiscali, un componente esperto in discipline mediche e quattro rappresentanti del personale designati dalle RSU.

3. La Commissione, nominata con Determinazione dirigenziale, resta in carica per un triennio, al termine del quale Amministrazione e RSU provvedono alla sua conferma o alla sostituzione parziale o totale dei suoi componenti.

4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede, da parte delle medesime componenti che hanno operato la designazione dell' interessato, alla sua sostituzione fino alla scadenza del triennio

Art. 3 - Istanze

1. L'erogazione dei benefici viene effettuata, annualmente, sulla base delle effettive esigenze documentate o autocertificate dagli interessati.

2. Le istanze vengono valutate dalla Commissione costituita secondo le modalità di cui al precedente art. 2, che ha il compito di effettuare una verifica bilanciata delle

motivazioni addotte dagli istanti con i dati relativi al reddito prodotto dall'intero nucleo familiare.

3. Le istanze debbono essere corredate di

   - certificazione ISEE

   - idonea documentazione o autocertificazione attestante l'evento per cui si chiede il sussidio e la spesa sostenuta.

   - dichiarazione di non aver ottenuto, per il medesimo evento, altra tipologia di sussidio.

4. La Commissione ha inoltre la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva, utile ad una migliore valutazione.

5. In caso di decesso del dipendente la domanda deve essere presentata da un componente del nucleo familiare.

6. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni ed in caso di dichiarazioni mendaci, opera l'esclusione dai benefici del presente accordo e la preclusione per i successivi cinque anni.

7. Vengono utilizzate le fasce di reddito, per evitare il rischio di rendere ottenibile il beneficio da qualunque dipendente e non da chi effettivamente versi in una situazione economica disagiata, vanificando le finalità dell'istituto; i limiti reddituali verranno aggiornati annualmente ai fini di tener conto dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita attraverso le necessarie indicizzazioni.

Art. 4 – Fattispecie e limiti di contribuzione

1. Fattispecie valutabili

   a - decesso di un membro del nucleo familiare ovvero di un parente entro il primo grado;

   b - degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria nazionale;

   c - malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura;

   d - protesi e cure dentarie;

   e - prestazioni mediche di tipo specialistico;

   f - malattie e spese straordinarie per disabili;

   g - bisogno di altra tipologia di rilevante gravità.

2. Ripartizione dei fondi disponibili in parametri percentuali per ogni singola fattispecie:

a - decessi

b - degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria nazionale

c - malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura

d - protesi e cure dentarie

e - prestazioni mediche di tipo specialistico

f - malattie e spese straordinarie per disabili

g - bisogno generico di rilevante gravità

3. La graduatoria sarà stilata in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e l'importo erogato seguendo l'ordine della graduatoria.

4. Il singolo contributo non potrà comunque essere superiore a €. 3.000,00.

5. A parità di condizione verrà data precedenza a coloro che non abbiano percepito sussidi nel biennio precedente.

6. Al fine di accogliere un maggior numero di istanze, la Commissione ha la facoltà di erogare il contributo in misura percentuale rispetto alla spesa sostenuta, anche in funzione della fascia di reddito.

7. La procedura dovrà essere conclusa entro l'anno di presentazione della domanda.

Art. 5 - Ricorsi

1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze per improponibilità, carenza di idonea documentazione o altre cause, dovrà darne formale comunicazione agli interessati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica del rigetto dell'istanza, l'interessato potrà procedere alla integrazione dell'istanza, ove possibile, reiterando la stessa alla Commissione oppure proporre ricorso alla Direzione Amministrativa.
3. Su istanze e ricorsi la Commissione e la Direzione Amministrativa provvedono entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 6 – Norma transitoria

1. Per l'anno 2009, relativamente alle spese sostenute nel 2008, le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre e la procedura dovrà essere conclusa entro i successivi sei mesi.

2. In prima applicazione i componenti della Commissione di cui all'art. 2 nominati dalle RSU rimarranno in carica fino al termine del mandato delle RSU che li hanno nominati.